

DELIBERA N. 145/24/CSP

PROVVEDIMENTO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 8, COMMI 2 E 4-BIS, E 9, COMMA 1, LETT. D), DEL REGOLAMENTO IN MATERIA DI TUTELA DEL DIRITTO D'AUTORE SULLE RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E PROCEDURE ATTUATIVE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2003, N. 70, DI CUI ALLA DELIBERA N. 680/13/CONS E S.M.I.
(PROC. N. 2211/DDA/AM - DDA/14370- <http://web.telegram.org>)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti dell'11 dicembre 2024;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”* e, in particolare, l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 4-bis;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante *“Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”*;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche”*;

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante *“Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”*;

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

VISTO, in particolare, l'art. 195-bis, il quale dispone che l'Autorità, su istanza dei titolari dei diritti, può ordinare ai fornitori di servizi della società dell'informazione che utilizzano, a tale fine, anche indirettamente, risorse nazionali di numerazione, di porre fine alle violazioni del diritto d'autore e dei diritti connessi;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 332/24/CONS dell’11 settembre 2024;

VISTA la delibera n. 680/13/CONS, del 12 dicembre 2013, recante “*Regolamento in materia di tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 189/23/CONS, del 26 luglio 2023, di seguito denominato anche *Regolamento*;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Con istanza DDA/**14370**, pervenuta in data 25 novembre 2024 (prot. n. DDA/0003171), è stata segnalata dalla AIE - Associazione Italiana Editori, in qualità di soggetto legittimato, giusta delega delle società ad essa associate, la presenza di una significativa quantità di opere di carattere letterario sul sito internet web.telegram.org, diffuse attraverso il canale Telegram “https://web.telegram.org/k/#@PDF_Universitari”, in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633, tra cui sono specificamente indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti:

URL: https://web.telegram.org/k/#@PDF_Universitari

Titolare	Titolo
IF IDEE EDITORIALI FELTRINELLI Srl	Analisi dei dati con Excel 2013
CAROCCI EDITORE SPA	Dante: guida alla Divina Commedia
WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	Istituzioni di diritto privato
EDI.ERMES SRL	Anatomia topografica veterinaria
EDITRICE BIBLIOGRAFICA SRL	L’Atlante della biblioteconomia moderna
GIUFFRE’ FRANCIS LEFEBVRE SPA	Manuale di diritto privato
HOEPLI SPA	Strutture in cemento armato
HOEPLI SPA	Manuale di impianti elettrici
SOCIETA’ EDITRICE IL MULINO SpA	Nativi Digitali
EDRA SPA	Istologia e anatomia microscopica
McGRAW- HILL EDUCATION ITALIA SRL	Zoologia
McGRAW- HILL EDUCATION ITALIA SRL	Macroeconomia
McGRAW- HILL EDUCATION ITALIA SRL	Economia degli intermediari finanziari
McGRAW- HILL EDUCATION ITALIA SRL	Basi di dati
MIM EDIZIONI srl	Condannate al silenzio
MONDADORI EDUCATION SPA	Elementi di antropologia culturale

PEARSON BENELUX B.V. SEDE SECONDARIA ITALIANA	Genetica. Un approccio molecolare
PEARSON BENELUX B.V. SEDE SECONDARIA ITALIANA	Pedagogia speciale per le prima infanzia
PEARSON BENELUX B.V. SEDE SECONDARIA ITALIANA	Matematica finanziaria
PEARSON BENELUX B.V. SEDE SECONDARIA ITALIANA	Marketing nell'era dell'iperconnessione
PEARSON BENELUX B.V. SEDE SECONDARIA ITALIANA	Strutture, logica linguaggi
PEARSON BENELUX B.V. SEDE SECONDARIA ITALIANA	Analisi matematica 1
PEARSON BENELUX B.V. SEDE SECONDARIA ITALIANA	Introduzione a Python
PEARSON BENELUX B.V. SEDE SECONDARIA ITALIANA	Metodi matematici per l'economia
SPRINGER-VERLAG ITALIA SRL	Modelli lineari generalizzati
ZANICHELLI EDITORE SPA	Bilogia molecolare della cellula
ZANICHELLI EDITORE SPA	La nuova biologia.Blu
ZANICHELLI EDITORE SPA	Matematica per le scienze
ZANICHELLI EDITORE SPA	Struttura delle piante in immagini
ZANICHELLI EDITORE SPA	Fondamenti di chimica fisica

Le edizioni digitali di opere letterarie, come documentato dalla Associazione, sono rese disponibili integralmente e regolarmente, in modo puntuale e sistematico, sul predetto canale. L'Associazione ha dichiarato altresì che *“Il canale Libri Universitari PDF conta più di 8.000 iscritti per i quali sono a disposizione circa 150 file di opere protette dal diritto d'autore. Molti testi sono di editori soci AIE”*.

2. dalle verifiche condotte sul sito oggetto dell'istanza è emerso che sono effettivamente accessibili, alla pagina *internet* indicata, riproduzioni delle opere letterarie sopra elencate in formato .pdf disponibili per il *download*, e che le stesse appaiono diffuse in presunta violazione degli articoli 2, comma 1, n. 1), 12, 13 e 16 della citata legge n. 633/41. Questi elementi inducevano la Direzione a ritenere che i fatti stessi configurassero un'ipotesi di violazione grave e di carattere massivo;

3. dalle suddette verifiche risulta, altresì, quanto segue:

- il nome a dominio risulta verosimilmente registrato dalla società GoDaddy.com LLC, con sede in 14455 N. Hayden Rd., Ste. 226, Scottsdale, Arizona 85260 Stati Uniti d'America, raggiungibile all'indirizzo e-mail abuse@godaddy.com, per conto di un soggetto non identificabile, che pare usufruire di un servizio di anonimato in rete attraverso sistemi di mascheramento dei dati dell'utente offerto dalla società Domains By Proxy, LLC con sede in 14455 N. Hayden Road, Scottsdale, Arizona, Stati Uniti

d’America. La società Domains By Proxy, LLC è verosimilmente collegata alla società GoDaddy.com LLC;

- i servizi di hosting appaiono forniti dalla società Google LLC, con sede in 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, 94043 California, Stati Uniti d’America, email: leremovals@google.com. I server, localizzati a Croydon, Londra, Regno Unito, appaiono riconducibili alla società Telegram Messenger Inc., con sede in Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, VG1110, Isole Vergini Britanniche, raggiungibile agli indirizzi email abuse@telegram.org e dmca@telegram.org.

4. con comunicazione del 28 novembre 2024 (prot. n. DDA/0003217), la Direzione servizi digitali ha dato avvio al procedimento istruttorio n. **2211/DDA/AM** relativo all’istanza DDA/14370, rilevando che la stessa non risultava irricevibile, improcedibile, inammissibile, né manifestamente infondata e che dalle verifiche condotte emergeva la presunta violazione degli artt. 2, comma 1, n. 1), 12, 13 e 16 della citata legge n. 633/41. Nella predetta comunicazione la Direzione rappresentava, altresì, di aver ravvisato la sussistenza delle condizioni per l’applicazione dei termini abbreviati di cui all’art. 9 del *Regolamento*, in ragione della gravità della violazione segnalata e del suo carattere massivo;

5. la comunicazione di avvio è stata inviata agli indirizzi attraverso i quali è stato possibile stabilire un contatto con il soggetto richiedente il nome a dominio per il sito medesimo, alla società che verosimilmente risulta essere il fornitore di servizi di *hosting*, alla società cui appaiono riconducibili i *server* impiegati e alla società Telegram LLC, in qualità di fornitore di servizi della società dell’informazione che utilizza, anche indirettamente, risorse nazionali di numerazione. Con la medesima comunicazione di avvio le parti sono state informate della possibilità di adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante;

6. nei termini fissati dall’art. 9, comma 1, *lett. b)*, del *Regolamento*, ovvero entro tre giorni lavorativi decorrenti dal 30 ottobre 2024, non è stata presentata, né dal fornitore di servizi di cui all’art. 195-*bis*, né dai prestatori di servizi di cui all’art. 14 del *decreto* né da altri soggetti, alcuna controdeduzione in merito al presente procedimento;

7. dai riscontri effettuati in corso di istruttoria sul sito oggetto dell’istanza, risulta confermata l’accessibilità alle opere, configurando una fattispecie di violazione grave e di carattere massivo degli artt. 2, comma 1, n. 1), 12, 13 e 16 della citata legge n. 633/41;

8. non si ritiene, peraltro, che l’accesso a tali opere digitali sul medesimo sito, possa ritenersi giustificato alla luce del regime di eccezioni e limitazioni al diritto d’autore previsto dal Titolo I, Capo V, Sezione I, della legge n. 633/41;

9. l’art. 8, comma 2, del *Regolamento* stabilisce che, qualora ritenga sussistente la violazione del diritto d’autore, l’Autorità esige, nel rispetto dei criteri di gradualità, di proporzionalità e di adeguatezza, che i prestatori di servizi destinatari della

comunicazione di avvio del procedimento impediscano la violazione medesima o vi pongano fine. La stessa norma prevede altresì che, a tale scopo, l'Autorità adotta i pertinenti ordini, ai quali i prestatori dei servizi devono ottemperare entro tre giorni dalla notifica del relativo provvedimento. Tale termine è ridotto a due giorni, ai sensi dell'art. 9, comma 1, *lett. f)*, del *Regolamento*, nell'ipotesi di procedimento abbreviato, come nel caso di specie;

10. l'art. 8, comma 4-*bis*, del *Regolamento* prevede, inoltre, che qualora le opere digitali rese disponibili, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, in violazione del diritto d'autore o dei diritti connessi siano diffuse al pubblico attraverso prestatori di servizi che utilizzano, anche indirettamente, risorse nazionali di numerazione, l'organo collegiale ordina di norma a tali prestatori di provvedere alla rimozione selettiva delle opere digitali medesime ovvero di adottare le misure eventualmente disponibili volte ad impedirne il caricamento. In presenza di violazioni gravi o di carattere massivo, l'organo collegiale può ordinare ai prestatori di servizi di provvedere, in luogo della rimozione selettiva, alla disabilitazione dell'accesso alle suddette opere digitali, mediante l'adozione di misure sufficientemente efficaci per garantire una tutela effettiva dei suddetti diritti;

RITENUTA, pertanto, nel rispetto dei principi di gradualità, di proporzionalità e di adeguatezza, la sussistenza dei presupposti per l'emanazione di un ordine di disabilitazione dell'accesso alle opere oggetto di istanza mediante il blocco dei canali sopracitati, da realizzarsi da parte della società Telegram LLC, in qualità di fornitore di servizi della società dell'informazione che utilizza, anche indirettamente, risorse nazionali di numerazione, entro due giorni dalla notifica del presente provvedimento;

UDITA la relazione del Commissario Laura Aria, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

ORDINA

alla società Telegram LLC, fornitore di servizi della società dell'informazione che utilizza, anche indirettamente, risorse nazionali di numerazione, individuata ai sensi dell'art. 195-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, di provvedere alla disabilitazione dell'accesso alle opere oggetto di istanza, mediante blocco del canale raggiungibile al link https://web.telegram.org/k/#@PDF_Universitari, da realizzarsi entro due giorni dalla notifica del presente provvedimento.

L'ottemperanza al presente ordine si considera avvenuta con il blocco dei sopracitati canali nei tempi con le modalità suesposte.

L'inottemperanza all'ordine impartito con il presente provvedimento comporta l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249 e la comunicazione agli organi di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 182-*ter* della legge n. 633/41.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

Il presente provvedimento è comunicato al soggetto istante e ai destinatari della comunicazione di avvio del procedimento e pubblicato sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 11 dicembre 2024

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Laura Aria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba